

- Art. 187 CdS -
**“GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA
PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI”**
Ufficio Studi ASAPS

Chiunque guida in stato di **alterazione psico-fisica** *dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope* è punito con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l'arresto da 6 mesi a 1 anno (*decurtazione punti 10 - sospensione patente di guida da 1 a 2 anni - confisca del veicolo*). L'ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 07. (*Si applica al conducente di qualsiasi veicolo, velocipedi compresi - Sentenza: sussiste la violazione anche a carico del conducente di un velocipede, ma senza procedere alla sospensione o revoca della patente di guida, ovvero alla decurtazione dei punti (vedasi Cassazione Penale, Sez. IV, n. 23148 del 12 giugno 2012).*

Per il sequestro del veicolo ai fini della **confisca** vedasi la circolare del Ministero Interno - Servizio Polizia Stradale prot. n. 300/A/5721/14/101/20/21/4 del 1° agosto 2014 “Nuove procedure per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo”.

- Son considerate **sostanze stupefacenti** tutte quelle sostanze di origine vegetale o sintetica che agendo sul sistema nervoso centrale provocano stati di dipendenza fisica e/o psichica, dando luogo in alcuni casi ad effetti di tolleranza ed in altri casi a dipendenza a doppio filo e cioè dipendenza dello stesso soggetto a più droghe (**O.M.S.**)
- Per **sostanze psicotrope** si intendono i farmaci con azione terapeutica sui processi psichici

Per integrare il reato si devono realizzare le seguenti due condizioni:

1. la guida di un veicolo in stato di alterazione psico-fisica
2. che tale stato sia correlato con l'uso di sostanze stupefacenti

*“La condotta tipica del reato previsto dall'art. 187 del codice della strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di **colui che guida in stato di alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione**. Affinché, dunque, possa affermarsi la responsabilità penale dell'agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, essendo altresì necessaria la prova che lo stesso fosse alla guida in stato di alterazione causato da tale assunzione (vedasi Cassazione Penale, Sez. IV, n. 35783 del 30 agosto 2013).*

LO STATO DI ALTERAZIONE PUO' ESSERE PROVATO SOLO SULLA BASE DI UNA VALUTAZIONE CLINICA (*Per l'accertamento dello stato di alterazione è necessario non solo il riscontro della presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nei liquidi biologici, ma anche la presenza di inequivocabili sintomi riconducibili agli effetti di tali sostanze - vedasi Cassazione Penale, Sez. IV, n. 28219 del 9 luglio 2009).*

Si precisa che gli operatori della Polizia Stradale non possono accertare il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope sulla sola base della **sintomatologia** manifestata dal conducente (*vedasi Cassazione pen., sez. IV, 14 febbraio 2003, n. 7339; sez. IV, 13 gennaio 2006, n. 1152;*

sez. IV, 28 aprile 2006, n. 14803; sez. IV, 14 giugno 2006, n. 20247; sez. IV, 4 luglio 2007, n. 25482); mentre lo stato di alterazione dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti può essere provato anche **senza necessità della visita medica** se il compendio delle prove, unitamente all'esito degli esami clinici, dimostrano lo stato alterato del conducente e la riconducibilità di detto stato all'assunzione di sostanze elencate negli allegati del DPR 309/90 (vedasi *Cassazione Penale, Sez. IV, n. 2762 del 18 Gennaio 2013*).

Gli organi di polizia stradale **possono sottoporre** i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

I conducenti **possono** essere sottoposti ad **accertamenti clinico-tossicologici** e strumentali ovvero analitici su **campioni di mucosa del cavo orale** prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia (*con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione - ancora non è stato fatto -, sono stabilite le modalità di effettuazione dei predetti accertamenti e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Il medesimo decreto potrà prevedere che i predetti accertamenti siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale*).

I **presupposti** per l'accompagnamento presso le strutture sanitarie e/o per la richiesta di accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche sono:

- quando gli accertamenti qualitativi non invasivi effettuati con apparecchi portatili **forniscono esito positivo**;
- quando si ha altrimenti **ragionevole motivo di ritenere** che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- quando sono coinvolti in un **incidente stradale** (*il Ministero dell'Interno con circolare n. 300/A/2/34382/109/42 del 25 agosto 2004 ha richiesto ai Compartimenti Polizia Stradale di **disporre affinché, in tutti i casi di incidente in cui i conducenti siano sottoposti a cure mediche, il personale operante proceda sistematicamente alla richiesta formale nei confronti dei sanitari del Pronto Soccorso di esame del tasso alcolemico e della presenza di sostanze stupefacenti nell'organismo. Inoltre, tutti i conducenti di veicoli coinvolti in incidenti stradali, quando siano presenti sul luogo del sinistro e non necessitino di cure sanitarie, dovranno, senza eccezione alcuna, essere sottoposti alla verifica del tasso alcolemico e, laddove si disponga degli strumenti necessari, all'accertamento dell'assunzione di sostanze stupefacenti, anche quando si tratta di incidenti autonomi***).

Qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale **accompagnano** il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, **per il prelievo (obbligatorio ma non coattivo) di campioni di liquidi biologici - urina/saliva/sudore** - ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Qualora l'esito degli accertamenti non sia immediatamente disponibile gli organi di Polizia Stradale possono disporre il ritiro della patente di guida del conducente fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a **10 giorni** (*si applicano le*

disposizioni di cui all'art. 216 CdS in quanto compatibili).

NOTA: Il prelievo ematico può essere effettuato **solo con il consenso** del conducente (*il sangue è un tessuto liquido e non rientra tra i liquidi biologici*), oppure in caso di rifiuto su disposizione dell'A.G - Può essere invece utilizzato un campione di sangue già prelevato per **finalità diagnostiche** in caso di incidente stradale - L'accertamento effettuato sul sangue viene considerato dalla giurisprudenza utile all'assolvimento dell'onere della prova relativamente allo **stato di alterazione nella sua fase acuta** - Durante l'accertamento presso la struttura sanitaria è opportuno chiedere al medico un riscontro sulla persona (visita) - Copia del referto rilasciato dalla struttura sanitaria che evidenzia la positività ad una o più sostanze stupefacenti o psicotrope deve essere trasmessa alla Prefettura per l'eventuale applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 75 D.P.R. n. 309/90.

Premesso che la contestazione della violazione di cui all'art. 187 CdS comporta, come sanzione accessoria, oltre alla sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni, anche la confisca del veicolo, si ribadisce il principio secondo cui il veicolo che **appartiene a persona estranea alla violazione** non può essere oggetto di confisca si applica sempre, anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 213, comma 2-sexies, cioè di ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere un reato (*vedasi circolare Ministero Interno n. 300/A/5633/11/101/3/3/9 del 24 giugno 2011*).

Quando la **revoca della patente di guida** è disposta a seguito delle violazioni di cui all'art. 186, 186-bis e 187 C.d.S., non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di **3 anni** a decorrere dalla data di accertamento del reato; inoltre, la **revoca della patente di guida** ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d) <a) i **conducenti** che esercitano l'**attività di trasporto di persone** (*noleggior con conducente, servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi, servizio di linea per trasporto persone - artt. 85 - 86 - 87 CdS*) - b) i **conducenti** che esercitano l'**attività di trasporto di cose** (*tutte le forme di trasporto di cose per conto terzi - artt. 88 - 89 - 90*) - c) i **conducenti** di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a **3,5 t**, di autoveicoli trainanti **un rimorchio** che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a **3,5 t**, di **autobus** e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è **superiore a otto**, nonché di **autoarticolati** e di **autosnodati**>, che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 CdS, costituisce **giusta causa di licenziamento** ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile.

UFFICIO STUDI ASAPS